x legislatura — decima commissione — seduta del 30 luglio 1991

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

99.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PA	G.		PAG.
Sostituzioni:		Votazione nominale:	
Viscardi Michele, Presidente	3	Viscardi Michele, Presidente	8
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione erinvio):	
Renzulli ed altri: Disposizioni per il rila- scio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i rela- tivi componenti, oggetto di brevetto (4653)	3	Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive in- tegrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 otto- bre 1968, n. 1089 (4439)	8
Viscardi Michele, Presidente	8	Viscardi Michele, Presidente 8, 9	, 10
Cellini Giuliano (gruppo PSI)	8	Balestracci Nello (gruppo DC)	10
Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS)	7	Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS)	9
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano)	8	Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano), Re-latore	, 10
Righi Luciano (gruppo DC)	7	Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	8, 9
Zoso Giuliano, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	7	Zoso Giuliano, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	9



La seduta comincia alle 16,50.

ROSANNA Minozzi, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Balzamo, Casini Pier Ferdinando, Cherchi, Francese, Manfredini, Merloni e Piredda sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Milani, Fornasari, Cicerone, Angeloni, Boselli, D'Acquisto e Zoso.

Seguito della discussione della proposta di legge Renzulli ed altri: Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto (4653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Renzulli ed altri: « Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto ».

Comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso, rispettivamente nelle sedute del 7 febbraio e del 19 febbraio 1991, parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

Ricordo che nella seduta del 16 luglio scorso si è svolta, dopo la relazione dell'onorevole Bianchini, la discussione generale, che è stata chiusa nella seduta del 18 luglio scorso.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Rilascio del certificato di protezione brevettuale).

1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto o di una domanda di brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1º maggio 1941, n. 422.

2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre sei mesi dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno sei mesi prima della scadenza del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e

deve contenere le indicazioni e la documentazione previste dal regolamento, di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

- 3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla Commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi.
- 4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi del brevetto o della domanda di brevetto limitatamente alla parte o alle parti di essi che riguardano il medicamento autorizzato alla immissione in commercio.
- 5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono fino al termine di venti anni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. Se la domanda di certificato complementare di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione ».

A tale articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, nella parte sostituita dal comma 1, sopprimere le parole o di una domanda di brevetto.

1. 4.

All'articolo 1, comma 1, nella parte aggiunta, al comma 2, dopo le parole sei mesi prima della scadenza del brevetto aggiungere le seguenti Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto.

1. 1.

All'articolo 1, comma 1, nella parte aggiunta, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

1. 2.

All'articolo 1, comma 1, nella parte aggiunta, al comma 5, sostituire le parole da e si estendono a del medicamento con le seguenti e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di prote-

zione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

1. 3.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sono favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Procedura per il rilascio del certificato complementare di protezione).

- 1. La domanda di certificato complementare di protezione prevista dall'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti direttamente o tramite servizio postale.
- 2. La domanda deve riferirsi ad un solo certificato e ad un solo brevetto e deve essere depositata dal titolare del brevetto ovvero da un mandatario da esso nominato.

3. La domanda deve contenere:

- a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale brevetti:
- b) l'indicazione del medicamento per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione e del brevetto o domanda di brevetto a cui viene fatto riferimento. Nel caso siano state depositate dal medesimo richiedente o da persona ad esso collegata domande di brevetto nazionali, e domande di brevetto europee o internazionali designanti l'Italia che si riferiscano alla medesima invenzione per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione, ne deve essere fornita indicazione con identificazione dei relativi brevetti eventualmente concessi;
- c) una copia certificata del brevetto o della domanda di brevetto a cui viene fatto riferimento;
- d) una dichiarazione del richiedente che il brevetto o la domanda a cui si fa riferimento per l'ottenimento del certificato complementare di protezione è in vigore. Se il brevetto è stato parzialmente revocato ne deve essere fornita indicazione con gli estremi della decisione o della sentenza. Deve essere inoltre indicata qualsiasi trascrizione effettuata a norma dell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
- e) una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella quale è stato pubblicato il decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco;
- f) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte.

A tale articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 3, lettera b), sopprimere le parole o domanda di brevetto.

2. 1.

All'articolo 2, comma 3, lettera c), sop- | primere le parole o della domanda di brevetto.

2. 2.

All'articolo 2, comma 3, lettera d), sopprimere le parole o la domanda.

2. 3.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sono favorevole a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

.(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Tasse).

1. Dopo il n. 90-ter della tariffa allegata al decreto del Presidente della Reaggiunto dall'articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
	•		,

90-quater Certificati complementari di protezione di medicinali:

> 1) per la domanda di concessione del certificato

300.000 ordinario

2) per ciascun anno di mantenimento vita del certificato .

716.000 ordinario

3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

50.000 ordinario

4) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre)

350.000 ordinario

La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito della domanda e non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Detta tassa è soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Per i medicamenti la cui prima autorizzazione alla immissione in commercio è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano ancora in vigore i brevetti o le domande di brevetto, i titolari pubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come | di tali brevetti o domande di brevetto

possono presentare con le modalità indicate nell'articolo 1, almeno sei mesi prima dalla data di entrata in vigore della stessa e comunque almeno sei mesi prima della scadenza del brevetto, domanda per l'ottenimento del certificato complementare di protezione.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

- 1. I titoli di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'articolo 1.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno sei mesi prima della scadenza del brevetto.

4. 1.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sono favorevole all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

RENATO DONAZZON. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulla proposta di legge in esame. Per la verità anche le modifiche proposte dal relatore rappresentano, sostanzialmente, qualcosa che già è in atto. L'unica novità di rilievo è quella che eleva da sei a diciotto anni lo sfruttamento del brevetto; siamo d'accordo con tale modifica pur

sapendo che vi sono nell'ambito della Comunità europea posizioni differenti che, tuttavia, prevedono che il brevetto sia sfruttabile per 15-20 anni circa. È evidente che in un prossimo periodo sarà necessario adeguarci alle normative comunitarie, ma desideriamo esprimere parere favorevole perché riteniamo giusto e valido consentire anche ai nostri centri di ricerca di avvalersi della possibilità di sfruttare per un periodo di tempo adeguato il medicamento posto in commercio.

LUCIANO RIGHI. A nome del gruppo democratico cristiano dichiaro il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, la quale può apparire di modesta portata anche per il limitato numero di articoli, ma in realtà è di estrema importanza in quanto provvede a rimediare ad una situazione di sostanziale penalizzazione della nostra industria farmaceutica.

Ringrazio il relatore che ha giustamente messo in evidenza tale aspetto, notando come il provvedimento in discussione sia utile per ridurre gli svantaggi dell'industria farmaceutica nazionale – specialmente quella presente sul mercato internazionale – nei confronti dell'industria farmaceutica statunitense, giapponese ed europea (francese, tedesca, inglese).

L'allungamento del periodo di validità del certificato complementare consentirà un razionale sfruttamento delle ricerche effettuate ed un recupero di reddito che permetterà nuovi investimenti nella ricerca: questi ultimi sono fondamentali nel settore dell'industria farmaceutica.

In considerazione dei lunghi tempi burocratici necessari per la nostra organizzazione amministrativa, sarebbe stato opportuno prevedere una durata ancora
maggiore di validità del certificato complementare, come nella originaria proposta di legge che prevedeva venti anni;
avendo richiesto il relatore ed altri colleghi un periodo di diciotto anni, il nostro
gruppo ha però accettato tale proposta
per consentire una rapida approvazione
della legge, ritenendo peraltro che diciotto anni rappresentino un periodo di

tempo sufficiente in relazione alle esigenze considerate.

Per tali motivi, ribadisco il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sulla proposta di legge n. 4653.

GIANNI RAVAGLIA. Anche il gruppo repubblicano voterà a favore della proposta di legge.

GIULIANO CELLINI. Concordo con le osservazione del relatore e preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sulla proposta di legge, sottolineando l'esigenza della sua rapida approvazione per adeguare la normativa italiana a quella degli altri paesi; ricordo inoltre che si tratta di un provvedimento giustamente atteso dagli operatori del settore.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo in caso di approvazione che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Renzulli ed altri: « Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto » (4653):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì 2	4
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angeloni, Balestracci, Bianchini, Bortolami, Boselli, Castagnetti, Cavagna, Cellini, Cicerone, D'Acquisto, Donazzon, Fornasari, Grassi, Milani, Minozzi, Napoli, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Sanese, Strada, Viscardi, Zoso.

Si è astenuto:

Scalia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Ricordo che nella seduta del 18 luglio scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

GIANNI RAVAGLIA, Relatore. Devo far presente che mi è stata prospettata soltanto oggi, da parte del Governo, l'esigenza di procedere ad ulteriori modifiche del disegno di legge all'ordine del giorno. Non sono pertanto in grado di valutare immediatamente tali proposte emendative e propongo di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge, al fine di poter riflettere su di esse.

RENATO STRADA. La situazione non appare chiara: vorrei, quindi, che ci venisse spiegato se esistono precisi emendamenti presentati dal Governo, di cui possiamo prendere atto per effettuarne una valutazione, oppure se la volontà emenda-

tiva del Governo sia soltanto una supposizione, a fronte della quale, allora, dovremmo proseguire ora il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Devo ricordare che la presentazione di emendamenti da parte del Governo, come d'altro canto quella di progetti di legge, è sottoposta ad una determinata procedura nell'ambito del Consiglio dei ministri: di conseguenza, il sottosegretario Zoso ha fatto presente al relatore Ravaglia l'intenzione del Governo di presentare emendamenti, benché ciò non sia ora possibile, non essendo stati compiuti i necessari passaggi formali. Per tale motivo, l'onorevole Ravaglia ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

RENATO STRADA. Ringrazio per il chiarimento, in relazione al quale è indubbiamente necessario un rinvio; desidero tuttavia, a questo punto, stigmatizzare l'atteggiamento del Governo in ordine ad un provvedimento che è all'esame della nostra Commissione ormai da anni, sul quale si era giunti ad un accordo che avrebbe consentito la sua approvazione nella seduta odierna, se il Governo non avesse nuovamente prospettato una volontà emendativa. Se si intende davvero approvare entro questa legislatura le norme per integrare e modificare la legge n. 46 del 1982, occorre tener presente che i tempi stanno divenendo estremamente ristretti, considerato che si rischia di rinviare il provvedimento a settembre, quando dovrà iniziare l'esame dei documenti di bilancio e che lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame del Senato. Per tali motivi, esprimo un giudizio negativo in ordine a quanto ci ha riferito l'onorevole Ravaglia sulla volontà emendativa del Governo.

Onelio Prandini. Condivido le considerazioni dell'onorevole Strada e ritengo che dovrebbe essere tenuto presente da parte del Governo che, se davvero si vuole approvare il disegno di legge in esame almeno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, occorre che entro questa settimana siano resi noti gli emendamenti che il Governo intende presentare.

Il gruppo comunista-PDS è profondamente interessato all'approvazione del provvedimento, per il quale si è lungamente impegnato, anche nella sede del Comitato ristretto e presentando propri emendamenti: si tratta, infatti, di un provvedimento importante che può fornire un considerevole supporto nell'ambito della tematica dell'innovazione, in particolare dopo l'approvazione definitiva della legge per le piccole imprese, che auspichiamo avvenga in tempi rapidi.

Faccio inoltre presente che è necessario tener conto del fatto che eventuali emendamenti del Governo andranno ad incidere su un provvedimento già approvato unanimemente in sede referente, con il rischio, nel caso in cui gli stessi dovessero incidere su materie di competenza di altre Commissioni, di ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

D'altro canto, anche gli altri gruppi riconoscono l'importanza del provvedimento in esame, che è confermata da esperienze concrete effettuate in questi anni con l'applicazione della legge n. 46.

Per tali motivi, non solo condivido totalmente le osservazioni fortemente critiche dell'onorevole Strada, ma chiedo che il Governo si pronunci chiaramente sulla sua intenzione di farci conoscere entro questa settimana quali sono gli emendamenti che intende presentare, per metterci in condizione di votare il provvedimento nella prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari, quando la Camera non sarà ancora impegnata nell'esame della legge finanziaria.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Come ha anticipato il presidente Viscardi, il Governo non è in grado al momento di formalizzare in emendamenti le modifiche che intende proporre al testo in esame. È, ovviamente, interesse anche del Governo che la Commissione venga a conoscenza di tali proposte in modo da poterle valutare, per cui auspica che il relatore, approfondendo la questione con il rappresentante dell'Esecutivo, sia in grado di formalizzare gli emendamenti nel corso di questa setti-

mana. Tali modifiche non comportano uno stravolgimento della legge, ma alcune rettifiche di carattere tecnico derivanti da qualche problema legato ai rapporti con la Comunità europea.

Desidero chiarire che le proposte di modifica in questione non rappresentano un ripensamento, bensì il tentativo di ribadire alcune perplessità sul contenuto di taluni articoli , già emerse nel corso del dibattito. poiché al Governo preme che la legge sia approvata quanto prima, ripeto che sarebbe fortemente interessato alla formalizzazione degli emendamenti entro la settimana in corso, ovviamente se ciò sarà possibile.

PRESIDENTE. Ritengo che per andare incontro alle esigenze espresse dal sotto-segretario e dal relatore potremmo iscrivere l'esame del provvedimento in questione all'ordine del giorno della seduta di domani, in modo che la giornata di oggi possa essere utilmente spesa dall'onorevole Ravaglia e dal rappresentante del Governo in un approfondimento che porti alla formalizzazione degli emendamenti.

GIANNI RAVAGLIA, Relatore, Pur avvertendo la difficoltà del ruolo che rivesto in questo momento e sentendo la responsabilità che mi deriva dall'essere relatore di un progetto di legge presentato dal Governo, desidero chiarire che non mi sembra corretto addossare al relatore la responsabilità per i ritardi nell'approvazione del testo in questione. Voglio infatti sottolineare che sono venuto a conoscenza delle intenzioni emendative del Governo soltanto cinque minuti prima dell'inizio della seduta, mentre il Governo aveva tutto il tempo (dal momento che si tratta di un provvedimento iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione ormai da più di un mese) di espletare le formalità necessarie per la presentazione degli emendamenti.

Vi è, in particolare, una proposta di modifica che non mi trova consenziente, mentre per le altre non sarà difficile trovare una soluzione: mi riferisco all'intenzione di modificare l'articolo 11, su cui si era già svolta una lunga discussione circa la privatizzazione o meno dell'IMI. La proposta del Governo in proposito, ripeto, non mi trova d'accordo, per cui si tratta di un emendamento che, in qualità di relatore, non mi sento di presentare. Se il Governo lo riterrà opportuno, potrò proporre a mio nome gli altri emendamenti, perché presentano elementi che non stravolgono il testo, ma non ho intenzione, ripeto, di presentare quello cui ho testé fatto riferimento.

In conclusione, desidero sia chiaro che se vi saranno ritardi nell'approvazione della legge la responsabilità non potrà essere addebitata al relatore.

NELLO BALESTRACCI. Mi sembra che dalle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo emerga una certa disponibilità: se quindi avessero la bontà di lavorare insieme informalmente per trovare un accordo che possa soddisfare la Commissione credo che svolgerebbero un'opera assai utile.

PRESIDENTE. Facendomi interprete dell'appello del collega Balestracci e delle intenzioni manifestate dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvio il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, 31 luglio 1991, in modo che in quella sede possano essere presentati gli emendamenti che saranno stati concordati.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 17 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO